

Pubblicato il 28/09/2018

N. 00668/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00732/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 732 del 2018, proposto da Regione Siciliana - Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Alcide De Gasperi, 81;

***contro***

Legambiente Sicilia, Associazione Italiana per il Wwf, Lega Italiana Protezione Uccelli, Liberi Cacciatori Siciliani, Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Cacciatori, Caccia Pesca e Ambiente Siciliano, Associazione Artemide, Federazione Caccia Regno delle Due Sicilie, Associazione Italcaccia, Sindacato Nazionale Cacciatori, Associazione Un.A.Ve.S non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 00847/2018, resa tra le parti, che ha sospeso parzialmente il calendario faunistico-venatorio della Regione Siciliana 2018-2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, in punto di *fumus boni iuris*, le questioni controverse attengono alla plausibilità e ragionevolezza, sul piano tecnico, dello scostamento parziale del calendario venatorio regionale 2018-2019 dal parere dell'Ispra, e tali questioni richiedono un approfondimento nella fase di merito, se del caso previa verifica tecnica, e anche a fine di orientamento della futura azione amministrativa, avuto riguardo alla reiterazione annuale del calendario venatorio;

Considerato, quanto al *periculum in mora*, che alla data odierna (29 settembre 2018), non sussiste il pericolo di grave pregiudizio irreparabile, essendo ormai prossima l'apertura ordinaria della stagione venatoria (1° ottobre 2018), e ben potendosi attendere la decisione cautelare collegiale di appello (18 ottobre 2018) e persino la decisione di merito in primo grado (già calendarizzata per il 22 novembre 2018) per definire le questioni relative alla chiusura posticipata della stagione venatoria (gennaio-febbraio 2019), e tanto, di fatto, per effetto delle vicende processuali pregresse al deposito del presente ricorso in appello (deposito avvenuto in data 27 settembre 2018), e, segnatamente: (i) decreto monocratico di primo grado che in data 28 agosto 2018 ha respinto la domanda di sospensione del calendario, sicché in fatto è

avvenuta la pianificata apertura anticipata della stagione venatoria in data 1° settembre 2018, e la stagione è proseguita sino al 19 settembre 2018, data dell'ordinanza cautelare del Tar;

(ii) ordinanza cautelare collegiale del Tar che in data 19 settembre 2018 ha sospeso parzialmente il calendario venatorio quanto a anticipazione e posticipazione della chiusura della stagione venatoria, sicché la caccia non ha potuto aver luogo, per le specie indicate, dal 19 settembre alla data odierna (28 settembre 2018).

Ritenuto, in considerazione della necessità di approfondimento nel merito, e in ossequio al principio di precauzione, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, che non vi è ragione per riformare con decreto monocratico l'ordinanza del Tar, perché l'unico effetto, allo stato attuale, sarebbe di anticipare di due giorni la stagione venatoria.

P.Q.M.

Respinge la domanda di misure cautelari monocratiche.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 18 ottobre 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 28 settembre 2018.

**Il Presidente**  
**Rosanna De Nictolis**

## IL SEGRETARIO